

STATUTO

**GLOBAL SERVICE 2005 SOC.
COOP. SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA FRANCO ALTO
SNC

Numero REA: ME - 193869

Codice fiscale: 02804630834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Nr. 3426 Racc.

STATUTO DI COOPERATIVA

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1) E' costituita la società cooperativa di tipo "B" denominata "GLOBAL SERVICE 2005 soc. coop. sociale".

Art.2) La cooperativa ha sede in Messina.

Lo spostamento dell'indirizzo, indicato nell'atto costitutivo, in ambito comunale sarà deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Di tale variazione gli amministratori dovranno dare immediata comunicazione formale, presso gli indirizzi riportati sul libro soci, a tutti i soci.

Lo spostamento dell'indirizzo, indicato nell'atto costitutivo, in ambito extracomunale sarà deliberato dall'Assemblea dei soci.

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art.3) La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

ART.4) La società è retta dai principi della mutualità, con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo quanto stabilito dalle norme di legge, e si propone, nel rispetto dello scopo mutualistico prevalente:

- di operare nel rispetto dei principi della mutualità, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, così come previsto dagli art.1 lettera b) e 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, ASL), con enti pubblici e privati, si propone in genere di operare nell'ambito di servizi di rilevanza sociale e di utilità generale, anche all'interno di provvedimento di carattere straordinario per il Mezzogiorno;
- di contribuire al miglioramento economico e morale dei propri soci e a tal fine potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliari, industriali, commerciali, bancaria, finanziaria, non nei confronti di terzi ed ipotecaria necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.
- di usufruire di tutte le agevolazioni economiche, finanziarie e fiscali previste per la cooperazione da leggi regionali, nazionali e comunitarie emanate ed emanande.
- eventualmente dare adesione e partecipare ad enti ed organismi

Registrato a
il
al n.

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale autorizzazione
numero 16031 del
17/07/1997 integrazione
numero 4263/01 del
16/05/2001

economici e consortili diretti ad agevolare il movimento cooperativistico ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La società intende svolgere le seguenti attività nel settore dei servizi di pulizia e ambientali, del trattamento e raccolta di rifiuti, dell'agricoltura, dell'edilizia civile e industriale, degli impianti, nonché dei servizi richiesti da enti pubblici e privati, e del commercio di quanto affine con la restante attività e pertanto a titolo esemplificativo:

- 1) gestione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, di proprietà di Enti pubblici e privati; gestione, pulizia, custodia, e svolgimento di tutti i servizi connessi, compreso il movimento terra, in relazione a spiagge, litorali, torrenti, porti, porticcioli turistici, lidi balneari, con tutte le attività relative;
- 2) pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade pubbliche e private, interne ed esterne, centri urbani, spiagge, boschi, ville, cimiteri, scuole;
- 3) coltivazione, fornitura, e posa in opera di pinte in genere, prodotti e macchine agricole, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ornamentazione e potatura del verde pubblico e privato;
- 4) gestione, pulizia e manutenzione parchi fluviali, sub - urbani, aree protette, oasi riserve, ecc;
- 5) lavorazione e coltivazione di terreni agricoli sia propri che di terzi, pubblici e privati;
- 6) pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti archeologici e monumenti con relativi restauri;
- 7) costruzione, riparazione, ristrutturazione, demolizione o ricostruzione di immobili urbani residenziali, rurali, capannoni artigianali e industriali, acquedotti, vasche, invasi, strade e fognature;
- 8) posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, di condotte, di tubazioni, e dei relativi contatori, per il trasporto di acqua, gas, vapori, reti elettriche, telefoniche e fognanti;
- 9) costruzione, messa in opera, gestione, manutenzione e conduzione di caldaie nonché di impianti di riscaldamento in genere;
- 10) manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di depurazione;
- 11) lavori di movimento terra e livellamento del suolo anche mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature elettriche;
- 12) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi e liquidi urbani

e industriali commessa in appalto da pubbliche amministrazioni;

13) trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, allo scopo di innocuizzarli per renderli classificabili e assimilabili ai rifiuti speciali;

14) esercizio di discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, e/o tossici e nocivi;

15) gestione di impianti di depurazione civili e industriali, sia di proprietà della società stessa che di terzi (pubblici e privati);

16) cura, riordino, disinquinamento, pulizia e recupero di ambienti civili ed industriali;

17) interventi di sanità e d'igiene ambientale, disinfestazioni e disinfezioni;

18) controllo dell'inquinamento ambientale, censimento, statistica e studi della prevenzione dell'inquinamento;

19) servizio di conferimento, raccolta, trasporto, spezzamento, cernita di rifiuti solidi, liquidi ed industriali;

20) gestione di impianti di trattamento e depurazione discariche controllate dei rifiuti urbani e speciali, tossici e nocivi, nonché stoccaggio degli stessi;

21) pulitura acque marine, lagunari, fluviali, spiagge e litorali;

22) servizio di raccolta differenziata di rifiuti di qualsiasi genere e natura;

23) raccolta e riciclaggio di vetro, alluminio e metalli in genere, materie plastiche in genere, carta, cartone, sostanze oleose, imballi ed ogni altra materia riciclabile e commercializzazione dei prodotti suddetti dopo eventuale fase di lavorazione;

24) commercializzazione dei prodotti necessari per la raccolta dei rifiuti quali: sacchetti, cestini, cassonetti, contenitori per la raccolta del vetro e della plastica, della carta e del cartone, dell'alluminio, nonché dei rifiuti solidi e liquidi, speciali nocivi, ed installazione degli stessi;

25) servizi di derattizzazione, demuscazione, lotta alle zanzare ed altri insetti, diserbo, espurgo, asportazione e smaltimento di fanghi;

26) servizio di trasporto e fornitura di acqua per uso potabile, industriale ed irrigua;

27) rilevamento delle letture di contatori e relativa emissione e distribuzione di cartelle di pagamento;

28) costruzione, manutenzione e gestione di parcheggi, sia pubblici che privati, custoditi e non;

29) servizi di pulizia di stabilimenti industriali, uffici pubblici e privati, appartamenti, negozi, locali e spazi pubblici, ospedali,

scuole, comunità e villaggi, ecc;

30) commercializzazione ed esportazione anche attraverso l'assunzione di rappresentanze, dei prodotti anche agricoli, delle attrezzature e degli utensili necessari per la realizzazione di tutti gli scopi sociali;

31) prevenzione dell'inquinamento del territorio per una sua razionale valorizzazione anche attraverso l'agricoltura biologica;

32) lavorazione e/o produzione di prodotti biodegradabili;

33) potenziamento della capacità disinquinante già esistente in natura (quale forestazione e similari);

34) salvaguardia, difesa, protezione e valorizzazione del patrimonio boschivo e dei parchi, della flora e della fauna con particolare riferimento alla prevenzione incendi;

35) pulizia e bonifica del territorio montano e collinare;

36) servizio impianti di depurazione e potabilizzazione dell'acqua, nonchè trattamento delle acque in genere;

37) fabbricazione, tanto in proprio che per conto terzi, e commercializzazione di ogni sorta di materiale occorrente per l'esecuzione di tutte le opere sopra indicate, mediante la creazione di appositi opifici, cantieri tecnicamente organizzati, esercizi all'ingrosso e al dettaglio;

38) autotrasporto per conto proprio e di terzi;

39) organizzazione e realizzazione di beni e servizi per la circolazione stradale, autostradale e viaria in genere (segnaletica orizzontale e verticale, ecc.);

40) realizzazione, installazione e gestione d'impianti utilizzanti fonti di energia alternativa ed alimentazione d'emergenza;

41) realizzazione, installazione e gestione d'impianti di produzione d'energia;

42) gestione, pulizia e manutenzione di campi sportivi, di palestre, piscine e attrezzature sportive in genere, sia pubblici che privati, nonchè lavori relativi alle opere annesse al predetto settore comprese le opere edili, impianti elettrici, d'illuminazione, di riscaldamento e condizionamento ecc.;

43) lavori di realizzazione e/o manutenzione d'impianti elettrici civili ed industriali, di pubblica illuminazione di proprietà di enti pubblici e privati, nonchè opere del predetto settore, ivi comprese le opere edili in cemento armato e di muratura ordinaria, nonchè scavi in trincea, posa di cavi, posa di pali per l'illuminazione, linee elettriche e lavori di pitturazione degli stessi;

44) manutenzione d'impianti semaforici stradali nonchè relative o-

pere edili connesse al predetto settore;

45) realizzazioni e/o gestioni e/o manutenzioni di pubblica illuminazione d'impianti elettrici, d'impianti idraulici anche finanziate con fondi comunali, regionali e per immobili pubblici e privati;

46) lavori di realizzazione e/o progettazione e/o manutenzione d'impianti di sollevamento di acqua potabile e/o d'impianti d'irrigazione di proprietà di enti pubblici e privati;

47) lavori di manutenzione e/o gestione d'impianti di sollevamento, d'impianti fognanti, nonché di vasche di decantazione, di depuratori, nonché lavori relativi all'attività d'espurgo di pozzo neri, tombini stradali, griglie, canali di scolo, di tubazioni e di collettori di scorrimento dei liquami;

48) lavori di manutenzione e/o di pitturazione di opere in ferro, di opere edili, scuole ed uffici di enti pubblici e privati;

49) acquisizione delle attrezzature e mezzi necessari per il buon funzionamento tecnico ed economico della cooperativa, usufruendo di tutte le agevolazioni che lo Stato, la regione, la comunità europea e gli altri enti ed organismi preposti, accordano alle cooperative sia in termini di contributi in conto capitale che di contributi in conto interessi, mutui, etc.;

50) tutela degli interessi singoli e collettivi dei soci e delle loro famiglie, al fine di ricavare il maggior beneficio possibile dal proprio lavoro e pertanto anche la gestione e l'istituzione di spacci, circoli di ricreazione ed istruzione;

51) consulenza, progettazione, organizzazione, gestione dei servizi reali alle imprese, di campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, di convegni, congressi, mostre, concerti, spettacoli in genere, viaggi, relativi agli scopi sociali e lo svolgimento in genere di tutte le attività connesse e collaterali al raggiungimento degli scopi sociali;

52) organizzazione dell'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione e la gestione di corsi di formazione, perfezionamento, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale;

53) supplire l'eventuale carenze di manovalanza generica, di personale d'ordine e di concetto negli enti pubblici e privati;

54) servizi custodia e portierato per soggetti pubblici e privati;

55) la gestione di bar, mense e servizi di ristorazione e ricezione in genere, nonché attività di animazione, intrattenimento, asili, baby parking;

56) realizzazione e gestione di asili nido e scuole materne pubbli-

che e private servizio di disbrigo pratiche presso enti pubblici e privati.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali potrà ancora:

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile fra i soci per comprovati motivi funzionali della società;
- effettuare indagini di mercato e di marketing;
- compiere ogni azione mutualistica e scegliere, in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non, società a capitale misto pubblico/privato, in consorzi di cooperative e non, aventi oggetto sociale analogo o affine.
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività mutualistica tra la cooperativa e i soci potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni emanati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art.5) Il numero dei soci è illimitato.

Esso non può, comunque, essere inferiore a nove.

Qualora il numero dei soci scenda al di sotto del minimo si applicano le disposizioni dell'art. 2522 c.c..

Possono essere soci coloro che, non esercitando in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, pertanto la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art.6) Possono essere soci cooperatori enti e persone fisiche, italiane e straniere, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

c) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla legge n. 381/1991.

Essi devono possedere i requisiti morali e professionali adeguati all'attività sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private, associazioni e/o enti nei cui Statuti sia previsto il finanziamento delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art.7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare la denominazione sociale, la data di costituzione, la sede, il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deliberato l'adesione.

Art.8) Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo del valore nominale della quota sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Non adempiendosi a tale obbligo entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, che vale quale intimazione,

il socio viene escluso.

In caso di rigetto della domanda l'organo deliberante deve motivare tale rigetto, comunicarlo, entro sessanta giorni, all'interessato e illustrare tale motivazioni nella relazione al bilancio.

L'interessato può, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2528 c.c., chiedere la pronuncia dell'Assemblea.

Art.9) Obblighi dei soci sono:

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi indicati nella domanda di ammissione e con i criteri stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art.10) La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Nel caso di perdita della qualità di socio, a qualunque titolo, la liquidazione della quota avviene a norma dell'art. 2535 c.c.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato alla società con raccomandata.

Gli amministratori devono deliberare in merito entro sessanta giorni dalla ricezione.

In caso di rigetto gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che può, entro sessanta giorni proporre opposizione innanzi al tribunale.

Gli effetti del recesso dal rapporto sociale decorrono dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Gli effetti del recesso dal rapporto cooperativo si esplicano, salvo diversa previsione della legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può, in alcun caso, essere parziale.

Art.12) Oltre che nel caso di mancato versamento nei termini della quota sottoscritta, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e regolamentari nonché

le deliberazioni degli organi sociali;

- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
- che senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;
- per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina, a norma dell'art. 2533 c.c., anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il socio potrà proporre opposizione davanti al tribunale nei modi previsti dall'art.2533 c.c..

Art.13) In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, e che ne facciano domanda, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

In caso di pluralità di eredi questi devono nominare un rappresentante comune.

Art.14) Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa a norma dell'art.2536 c.c..

Art.15) Nei rapporti tra la cooperativa ed i soci,nell'esecuzione dell'attività mutualistica, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Ad ogni singolo socio spetta il diritto di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori secondo quanto stabilito dall'art.2476 c.c..

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV - PATRIMONIO - QUOTE

Art.16) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale.

Esso è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali.

Ciascun socio può sottoscrivere tante quote sociali che non superino complessivamente, al loro valore nominale, il limite massimo consentito dalla legge.

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie, statutarie e volontarie, divisibili ed indivisibili.

Art.17) Il valore nominale di ciascuna quota non può essere infe-

riore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti.

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende cedere o sottoporre a pegno la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata nella quale indicare l'eventuale acquirente.

Il Consiglio d'Amministrazione che concede o nega l'autorizzazione deve comunicare il provvedimento al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Decorso tale termine, il socio è libero di dare in pegno o trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato e contro di esso il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

TITOLO V - BILANCIO

Art.18) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.19) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori, redatta a norma dell'art. 2545 c.c., oltre a quanto disposto dall'art. 2428 c.c., deve illustrare l'andamento della attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art.20) Nel rispetto delle vigenti leggi, l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5, L. 59/1992.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distri-

buzione degli eventuali utili annuali destinandoli:

1. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale qualunque sia il suo ammontare;
2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
3. un'eventuale quota da distribuire ai soci in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, con rivalutazione delle quote dei soci;
5. quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art.21) Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art.22) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Nel caso di redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'Assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio stesso.

L'Assemblea deve essere convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- b) la determinazione del compenso dei sindaci;
- c) le modificazioni dello statuto;
- d) la nomina e i poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima;
- e) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

Art.23) La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente il luogo di incontro e l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.24) Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte.

In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio.

Le deleghe di cui deve essere fatta menzione nel verbale devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art.25) L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'Assemblea per essere valida deve essere costituita da tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art.26) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea su proposta del presidente provvede, scegliendolo tra i soci, alla nomina del segretario.

Le votazioni, salvo che riguardino le persone, sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, in caso di Assemblea elettiva, dagli scrutatori.

Il verbale della Assemblea nei casi di modificazioni dello statuto, di messa in liquidazione ordinaria della cooperativa e della revoca della liquidazione medesima deve essere redatto dal notaio.

Art.27) II Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci, nel proprio seno nomina il presidente che lo presiede e rappresenta la società verso terzi ed in giudizio. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzio-

ne, durano in carica tre anni, sono rieleggibili, non hanno diritto a compenso e a loro spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art.28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza, la convocazione è effettuata in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con rito collegiale a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni sono sempre palesi.

Non è consentita l'amministrazione disgiuntiva.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art.29) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

È riservata comunque ai soci la decisione di compiere operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art.30) Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone poteri e mansioni, fatta eccezione per quanto statuito dall'art. 2544 c.c..

Art.31) Il Collegio Sindacale se nominato si compone di tre membri effettivi, di cui uno presidente, e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea fra non soci che abbiano i requisiti della pro-

fessionalità ed indipendenza.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, a meno di diversa deliberazione dell'Assemblea, è costituito solo quando obbligatorio per legge.

Art.32) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione e la gestione della società, verifica la coerenza delle scelte effettuate dagli amministratori con i principi di corretta amministrazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni novanta giorni la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme del Codice Civile, delle leggi amministrative, fiscali e giuslavoristiche.

I Sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualunque momento ad effettuare i controlli.

Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.33) I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee cui devono essere invitati.

I sindaci che non partecipino senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'Assemblea in caso di omissione degli amministratori.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

Art.34) Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio socia-

le, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.35) La società non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.

Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art.36) In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

In tale caso l'Assemblea per essere valida deve essere costituita da tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Art.37) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle riguardanti in particolare le società cooperative, con specifico riferimento all'art.2519 comma 2 c.c..

Previti Giuseppe

Claudio Ciappina Notaio